

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

VISTO il Decreto Assessoriale n.2940 del 20 giugno 2013 con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente 33,25 ettari/cacciatore ;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello

Stretto di Messina consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre e nel mese di gennaio esclusivamente al Cinghiale per 2 giorni la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì e giovedì, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000 ;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili.

VISTO il Decreto Assessoriale n.139/Gab del 8 agosto 2013 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014 , le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che nel Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina è segnalata una presenza eccessiva di cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla biodiversità e, nello specifico, alla flora endemica ed alla fauna selvatica per la cui protezione gli stessi sono stati istituiti;

CONSIDERATO che nel Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina l'eccessiva presenza dei cinghiali sta generando anche forti preoccupazioni sulla tutela della pubblica incolumità giacché gli stessi, divenuti stanziati all'interno del demanio forestale (bosco della Candelara) del comune di Messina, confinante peraltro con l'autostrada A20 Messina-Palermo (località Tavernaro, Giudici e Bugolio), sono stati avvistati ai margini della predetta rete autostradale con evidente pericolo per la pubblica incolumità e che situazione è stata peraltro segnalata dal Prefetto di Messina, dal Comandante della Polizia Stradale di Messina, dal CAS e, dalla R.F.V. di Messina e dal Corpo Forestale di Messina;

RITENUTO di potere consentire, per la stagione venatoria 2013-2014, l'attività venatoria nel sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

D E C R E T A

ART. 1- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

ART.2- nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, l'attività venatoria è consentita dal 02/10/2013 al 30/01/2014, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal D.A. n. 139/GAB del 8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013-2014, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- 1) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Messina, Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara, e Villafranca Tirrena;
- 2) è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- 3) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- 4) le squadre per la caccia in battuta al cinghiale devono essere costituite da un numero minimo di 6 cacciatori e un numero massimo di 12 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 12 cani;
- 5) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- 6) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

7) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, è vietato l'uso dei pallini di piombo;

8) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

9) nel periodo dal 2 al 31 ottobre 2013 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

10) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italica (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca whittakeri*);

11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

ART. 3 - dal 1 al 30 gennaio 2014 è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*) soltanto in battuta e con l'ausilio dei cani da seguita, per due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, mercoledì e giovedì;

ART. 4- Al fine di non superare l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME2, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'accesso dei cacciatori è così regolamentato:

1) è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in battuta al cinghiale;

a) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 sono ammessi numero 316 cacciatori che dal 2 al 31 ottobre 2013 potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica mentre dal 2 novembre 2013 e fino alla chiusura prevista il 30 dicembre 2013, potranno esercitare l'attività venatoria 2 giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

b) dal 4 novembre 2013 al 30 dicembre 2013 sono ammessi numero 240 cacciatori organizzati in squadre per la caccia in battuta al cinghiale che potranno esercitare l'attività venatoria, previa autorizzazione della RFV di Messina un giorno la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì ed il giovedì; gli stessi dall'1 al 30 gennaio 2014, potranno esercitare la caccia in battuta al cinghiale due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì o il giovedì previa autorizzazione della RFV di Messina;

ART. 5- L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

1) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria, esclusivamente nella forma generica come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del presente provvedimento, all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina;

a) il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:

- Per il Comune di Messina sono ammessi n. 227 cacciatori;
- Per il Comune di Monforte San Giorgio sono ammessi n. 11 cacciatori;
- Per il Comune di Rometta sono ammessi n. 18 cacciatori;
- Per il Comune di Saponara è ammesso n. 37 cacciatori;
- Per il Comune di Villafranca Tirrena sono ammessi n. 23 cacciatori.

b) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il

criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Al fine di consentire l'esercizio venatorio a tutti i cacciatori residenti nei comuni della ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, alla luce delle limitazioni numeriche imposte dalla normativa vigente e per consentire a tutti i cacciatori un trattamento equo negli anni, sono esclusi per la stagione venatoria 2013-2014 i cacciatori che hanno già beneficiato, nella stagione venatoria 2012-2013, dell'autorizzazione all'esercizio venatorio nel predetto sito; qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti nel rispetto dell'età anagrafica;

c) gli elenchi delle domande saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Assessorato risorse agricole e alimentari nonché nell'albo della Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

2) i cacciatori che intendono esercitare la caccia in battuta al Cinghiale come previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del presente provvedimento, all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina. Le istanze devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- il caposquadra presenterà la propria istanza e quelle dei componenti la squadra, corredata di elenco;
- le squadre saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'elenco delle domande sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari nonché nell'albo della Ripartizione faunistico venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

3) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari.

ART. 6- La caccia in battuta al cinghiale (*Sus scrofa*) viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2013 da parte della Ripartizione faunistico venatoria di Messina, anche nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- i cacciatori capi squadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta;
- le squadre devono essere composte da un numero di cacciatori variabile da 6 a 12;
- non possono essere autorizzate più di 10 squadre nello stesso giorno;

ART.7- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 2 al 31 ottobre 2013 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 2 ottobre al 15 dicembre 2013 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 02 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:

Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013

uccelli: cesena (*Turdus pilaris*)

f) dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:

uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dal 2 ottobre 30 dicembre 2013 incluso:

uccelli : Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

h) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).

i) dal 4 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 incluso:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).

l) ulteriori prescrizioni e limitazioni

- dal 1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

- non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino;

- il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 30 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina. La caccia in battuta è regolata con provvedimento che sarà emanato dalla Ripartizioni Faunistico Venatoria di Messina ;

- il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*), dal 4 novembre al 30 dicembre 2013, è consentito anche nella forma di caccia vagante ai cacciatori ammessi esclusivamente per la caccia in forma generica;

ART. 8-Fatto salvo il divieto di cui al punto 10 dell'art. 2 del presente provvedimento, il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina, nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del Decreto n. 139/Gab del 8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dell'ATC ME2 in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della stessa. La pubblicazione sul sito web ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 01 SET. 2013



L'ASSESSORE
Cartabellotta

